



SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- SETTORI SPECIALI -

REGOLAMENTO

GRUPPO MERCE

Lavori

Tipologie

- **Lavori idrici**
- **Lavori idrico-elettromeccanici**



SOMMARIO

<i>1 Oggetto.....</i>	<i>3</i>
<i>2 Soggetti Ammessi.....</i>	<i>3</i>
<i>3 Gruppi Merce, tipologie e categorie di opere.....</i>	<i>3</i>
<i>4 Requisiti di Iscrizione agli elenchi.....</i>	<i>5</i>
<i>5 Modalità di Presentazione della candidatura.....</i>	<i>7</i>
<i>6 Documentazione.....</i>	<i>8</i>
<i>7 Gestione dell'Albo.....</i>	<i>9</i>
<i>8 Prescrizioni Ulteriori.....</i>	<i>11</i>



1 OGGETTO

Con il presente Regolamento ACEA S.p.A. intende istituire, ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - di seguito anche Codice degli Appalti Pubblici -, un Sistema di Qualificazione avente ad oggetto la costituzione di Elenchi di operatori economici fra i quali selezionare i candidati per l'affidamento di prestazioni rientranti nei gruppi merci di cui al successivo art. 3.

Il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato da Acea S.p.A. e da ogni altra società controllata o partecipata da Acea S.p.A., sia direttamente che indirettamente, purché operante nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici rientranti nei settori speciali. Inoltre, ai sensi dell'art. 232, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, il Sistema potrà essere utilizzato anche da altro Ente Aggiudicatore.

Le figure giuridiche che risulteranno iscritte al Sistema di qualificazione potranno essere considerate automaticamente qualificate anche per le società del Gruppo ACEA S.p.A. non operanti nei settori speciali o non soggette all'applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. ed inserite nei rispettivi albi fornitori.

Le procedure di affidamento saranno condotte, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, da ACEA S.p.A. in nome e per conto proprio e delle società del Gruppo.

2 SOGGETTI AMMESSI

Il sistema di qualificazione è destinato ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 con esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese di cui alla lett. d).

Il medesimo soggetto può presentare la richiesta di qualificazione a titolo individuale e come componente di un soggetto riunito. È fatto divieto di presentare domanda di qualificazione come componente di più soggetti riuniti.

Il soggetto riunito e le imprese che lo costituiscono possono essere qualificate nelle medesime tipologie e classi di importo.

Per la disciplina relativa alla partecipazione dei soggetti riuniti alle singole procedure di gara si rinvia alla normativa *pro tempore* vigente in materia.

3 GRUPPI MERCE, TIPOLOGIE E CATEGORIE DI OPERE

3.1 TIPOLOGIE DI LAVORI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

Il presente Regolamento ha ad oggetto le tipologie indicate ai paragrafi 3.2 e 3.3.



Ciascun soggetto, in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, potrà chiedere di essere iscritto anche per più tipologie.

3.2 LAVORI IDRICI

La Richiesta di qualificazione può essere presentata per le seguenti tipologie:

- 1) Rete Idrica – in sigla “RI”: lavori di manutenzione, bonifica, miglioramento e potenziamento della rete idrica di distribuzione e degli impianti connessi, di derivazione per utenza;
- 2) Rete Fognaria – in sigla “RF”: lavori di riparazione, manutenzione, ampliamento, potenziamento, integrazione e bonifica della rete di fognatura e collettori e relativi manufatti connessi;
- 3) Condotte idriche acquedottistiche e collettori fognari – in sigla “CIA/CF”: lavori di posa in opera nel sottosuolo in cavo a cielo aperto di nuove condotte idriche di alimentazione e/o di adduzione o di condotte fognarie di qualsiasi materiale e diametro;
- 4) Teleriscaldamento – in sigla “TELE”: lavori di costruzione, risanamento e manutenzioni delle reti preisolate di teleriscaldamento (alta e bassa temperatura) comprese le sottoscentrali di scambio termico

Le summenzionate tipologie di lavori rientrano nell'ambito della categoria di lavori OG6.

3.3 LAVORI IDRICO-ELETTROMECCANICI

La Richiesta di qualificazione può essere presentata per le seguenti tipologie:

- 1) Impianti meccanici – in sigla “IM”: lavori di costruzione e/o manutenzione di impianti elettromeccanici: rimozione di installazioni impiantistiche e macchinari, realizzazione di nuovi impianti, comparti o sezioni di essi ovvero posa di macchinari, apparecchiature elettromeccaniche compreso ogni organo annesso, piping, apparecchiature idrauliche di regolazione e manovra.

La summenzionata tipologia di lavori rientra nell'ambito delle seguenti categorie:

- o OG6,
- o OG9,
- o OS22,
- o OS14,



Acquisti e Logistica

- o OS18+OS28 **
- o OS18+OG11 **

** imprese ammesse solo se in possesso di entrambe le categorie specialistiche indicate, ciascuna singolarmente con una classe di importo almeno pari alla classe di importo richiesta nella qualificazione Acea; si precisa che il possesso congiunto di tali categorie abilita l'impresa alla qualificazione per le sole classi d'importo 1, 2, 3.

- 2) Impianti elettrici – in sigla in "IE": realizzazione o manutenzione di impianti elettrici per la distribuzione in media e bassa tensione, compresa la posa in opera di cabine di trasformazione MT/BT, di quadri per distribuzione primaria, secondaria e per azionamenti elettrici in corrente alternata, di linee di distribuzione in cavo, di trasformatori di potenza, di impianti per l'alimentazione di emergenza, di impianti di messa a terra, etc.

La summenzionata tipologia di lavori rientra nell'ambito della categoria OG10.

- 3) Impianti di telecomunicazione ed automazione – in sigla "ITA": realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazione su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, di impianti di trasmissione dati e simili e di impianti di automazione e telecontrollo.

La summenzionata tipologia di lavori rientra nell'ambito della categoria OS19.

3.4 CLASSI DI IMPORTO

All'esito del procedimento di qualificazione ciascun soggetto, che possieda i requisiti richiesti, viene inquadrato, per la tipologia di lavori indicata nella Richiesta, all'interno di una "classe di importo".

Le "classi di importo" per le tipologie di opere indicate al precedente paragrafo 3.2, sono definite secondo i livelli di importo indicati all'art. 61 comma 4 del D.p.r. n. 207/2010 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006).

La qualificazione all'interno di una determinata classe abilita il Candidato a partecipare a gare, e ad eseguire lavori, nel limite massimo dell'importo previsto dalla classe di appartenenza, incrementabile di un quinto.

4 REQUISITI DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI

Ai fini dell'iscrizione ad uno o più Elenchi, gli operatori dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito indicati.

4.1 REQUISITI DI ORDINE MORALE



Il candidato dovrà:

- a) consentire al **trattamento dei dati personali** di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.;
- b) accettare i principi contenuti nel **Codice Etico Acea e nel Codice Etico degli Appalti Acea**;
- c) impegnarsi al rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di **salute e sicurezza** dei lavoratori;
- d) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'**art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.**;
- e) (per le sole società) disporre di un **certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)** in corso di validità ai fini antimafia (recante l' espressa dicitura "antimafia"), riportante l'attuale assetto societario, il nominativo dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, nonché l'apposita dicitura "fallimentare". Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della professione di imprenditore.
- f) impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali **variazioni sostanziali** dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato CCIAA.

4.2 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il Candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:

- g) **Attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione autorizzata ai sensi della normativa vigente, nella categoria in cui è compresa la tipologia per cui si chiede la qualificazione e per una classifica almeno pari a quella per cui si chiede la qualificazione.
- h) **Certificato del Sistema di Qualità Aziendale** conforme alle norme UNI EN vigenti in materia, adeguato alle tipologie oggetto della qualificazione richiesta.
- i) Aver eseguito con esito positivo negli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari antecedenti la richiesta di qualificazione, **lavori analoghi** alla tipologia oggetto della Richiesta di qualificazione, per un importo complessivo non inferiore al 50% della classe di importo richiesta per la qualificazione.



Con esclusivo riferimento alla tipologia "ITA", Acea si riserva la facoltà di procedere all'espletamento di gara fra le sole imprese in possesso dell'autorizzazione di 1° o 2° grado ex Legge 109/91. La richiesta del possesso di tale ulteriore requisito sarà pertanto inserita nei documenti di indizione relativi ad ogni singola procedura.

Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza del soggetto stesso, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

4.3 REQUISITI DEI SOGGETTI RIUNITI

I requisiti di ordine morale (cfr. 4.1.) dovranno essere attestati da tutte le imprese consorziate.

Per quanto riguarda i requisiti speciali (cfr. 4.2), si precisa quanto segue:

a) nel caso di consorzi di concorrenti o GEIE:

- il requisito relativo all'esecuzione dei lavori nella tipologia deve essere posseduto da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20%; in ogni caso la somma dei requisiti posseduti deve essere almeno pari a quanto richiesto al singolo concorrente;
- il possesso della certificazione di qualità è richiesto in capo a tutte le imprese consorziate;
- il possesso dell'attestazione SOA è richiesto in capo a tutte le imprese consorziate.

b) nel caso di consorzi stabili e di società cooperative:

- i requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio, eccezion fatta per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio ed al costo del personale dipendente, i quali possono anche essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA



Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti dovrà presentare ad Acea S.p.A. apposita "Richiesta di iscrizione" firmata digitalmente nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii. e recante la sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati giudiziari e sensibili dell'interessato.

Ognuno dei menzionati soggetti è tenuto ad indicare, in sede di richiesta di iscrizione, il Gruppo Merce di Interesse, nonché le Tipologie per le quali si richiede l'iscrizione al relativo Elenco.

Tutti i soggetti che intendono presentare Richiesta di iscrizione dovranno fornire, a corredo della stessa, la documentazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 4.

Non verranno accettate richieste incomplete e/o generiche e/o mancanti dei dati relativi al referente del candidato per il processo di qualifica.

La Richiesta di iscrizione e la documentazione da presentare a corredo della stessa, redatte solo ed esclusivamente per mezzo dei moduli predisposti da Acea S.p.A., dovranno essere scansionate in appositi file PDF e presentate esclusivamente al sito internet aziendale: www.acea.it → **Fornitori** → **Qualificazione Fornitori**.

Si precisa che la documentazione inserita dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii..

Laddove la documentazione sia prodotta e sottoscritta secondo modalità diverse da quelle descritte, la stessa non sarà considerata valida ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

6 DOCUMENTAZIONE

Per l'ammissione agli elenchi, dovrà essere prodotta, a corredo della Richiesta di iscrizione, la seguente documentazione:

6.1 REQUISITI DI ORDINE MORALE

A dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.1:

- lett. a), b), c), d) ed f) - il candidato dovrà produrre specifica dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., a firma del legale rappresentante, sottoscritta e corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, conforme al modello fornito da ACEA SpA;
- lett. e) - (per le sole società) il candidato dovrà produrre copia dichiarata conforme ai sensi del D.p.r. 445/200 e ss.mm.ii. del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), in corso di validità ai fini antimafia (recante l' espressa dicitura "antimafia"), riportante



l'attuale assetto societario, il nominativo dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, nonché l'apposita dicitura "fallimentare". Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della professione di imprenditore.

6.2 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

A comprova del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.2:

- lett. g) h) i) – il candidato dovrà produrre specifica dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4.2 ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., a firma del legale rappresentante, sottoscritta e corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, conforme al modello fornito da ACEA SpA.

6.3 ESAME DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

La procedura di verifica delle richieste di iscrizione presentate sarà espletata da una Commissione che svolgerà l'attività istruttoria necessaria per l'esame della documentazione presentata.

Si procederà alla prima verifica delle richieste di qualificazione pervenute decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente Regolamento sulla GUUE.

Le Richieste di Qualificazione saranno **esaminate secondo l'ordine progressivo di invio** della Richiesta di Iscrizione (sottomissione a Portale della Richiesta).

Qualora la documentazione presentata necessiti di **integrazioni**, Acea inviterà una sola volta il richiedente a presentare la documentazione mancante o incompleta; qualora il richiedente non ottemperi entro 10 giorni, la richiesta sarà definitivamente rigettata. Si procederà altresì al rigetto laddove, a seguito di una prima integrazione, la documentazione risulti ancora incompleta o insufficiente. Ai fini della verifica della richiesta e dell'iscrizione agli elenchi, farà fede la data dell'ultima comunicazione del candidato.

La Funzione Acquisti e Logistica di Acea S.p.A. provvederà alla formazione ed alla gestione degli Elenchi, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

6.4 MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI

Sarà istituito un Elenco per ciascuna tipologia di opere in cui è articolato il singolo Gruppo Merci.



Ciascun Elenco sarà composto dai candidati che, ad esito delle verifiche effettuate, risultino in possesso dei requisiti di iscrizione.

L'ordine di iscrizione a ciascun Elenco sarà determinato in base alla **data dell'ultima comunicazione del fornitore** in base alla quale è stata perfezionata la richiesta di Iscrizione.

Nel corso di validità del presente Regolamento potrà essere attivata una procedura di valutazione dell'operatore economico denominata *Vendor Rating* (cfr. art. 8.7) che potrà avere effetto sull'ordine e sulle modalità di selezione degli operatori da invitare in base ai punteggi conseguiti nel periodo di osservazione.

6.5 ESITO DELLA PROCEDURA

L'esito del procedimento di iscrizione verrà comunicato a tutti i candidati da Acea **entro 90 giorni** dall'invio della Richiesta di Iscrizione (sottomissione a Portale della Richiesta).

6.5.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA ED INSERIMENTO NEGLI ELENCHI

Qualora in sede di verifica venga riscontrata la presentazione da parte del Candidato di una completa e corretta documentazione a corredo della Richiesta di Iscrizione, la stessa verrà accolta. Del provvedimento di accoglimento della Richiesta sarà data comunicazione all'interessato.

6.5.2 RIGETTO DELLA RICHIESTA

Qualora in sede di verifica venga riscontrata la presentazione da parte del Candidato di una incompleta o non corretta documentazione a corredo della Richiesta di Iscrizione, la stessa verrà rigettata. Del provvedimento di rigetto della Richiesta, adeguatamente motivato, sarà data comunicazione all'interessato.

I candidati che subiscano il rigetto della Richiesta non saranno inseriti nell'Elenco e non potranno presentare, per la medesima tipologia di servizio, nuova richiesta di iscrizione prima di **12 mesi** dalla data dell'ultima valutazione.

6.6 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

Alle procedure di gara verranno invitate tutte le imprese iscritte al momento dell'indizione, fatta salva l'applicazione del *Vendor Rating* di cui al successivo art.8.7.

In ogni caso, Acea si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura, il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità dell'incarico da affidare.



Le modalità di aggiudicazione di ogni singola procedura saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione.

In ogni caso Acea si riserva la facoltà di procedere, anche nel periodo di vigenza del sistema di qualificazione, all'indizione di gare precedute da pubblicazione di un bando per l'affidamento di lavori rientranti nelle tipologie oggetto del sistema.

Analogamente, Acea si riserva la facoltà di indire procedure di gara fuori dal sistema di qualificazione nel caso in cui risultino iscritte alla tipologia di riferimento imprese in numero inferiore a 3.

7 GESTIONE DELL'ALBO

7.1 VIGENZA ED OPERATIVITÀ

Gli elenchi di cui al presente Regolamento sono gestiti dalla Funzione Acquisiti e Logistica di Acea S.p.A.. Gli stessi saranno aggiornati costantemente, al completamento di ogni nuova iscrizione, secondo le tempistiche di cui al precedente art.

Il presente Regolamento avrà validità triennale a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso sull'esistenza dello stesso sulla GUUE.

La durata di ciascuna qualificazione corrisponderà a quella di vigenza del Regolamento, fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 7.5 in merito alle ipotesi di sospensione/cancellazione dagli Elenchi.

ACEA potrà avviare un processo di aggiornamento dello stato di qualifica di tutti gli operatori economici iscritti agli elenchi ogni qual volta lo ritiene opportuno.

7.2 SORVEGLIANZA E CONTROLLO

La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti agli elenchi, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica, che amministrativa.

Qualora un operatore commettesse un'inadempienza grave, il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento, tramite la società operativa di appartenenza, segnalerà tale inadempienza alla Funzione Acquisiti e Logistica di Acea S.p.A., che predisporrà l'istruttoria per l'eventuale irrogazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 7.5.

7.3 VERIFICA DEI REQUISITI

ACEA SpA si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento di vigenza del Regolamento, la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso



dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il controllo in merito all'esistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione agli Elenchi, avverrà a campione e, in ogni caso, in occasione del primo affidamento: il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per dar corso all'affidamento del contratto.

Acea si riserva altresì, nel corso delle verifiche suddette, di effettuare **ispezioni in sito**.

I suddetti controlli saranno affidati ad una Commissione Interfunzionale.

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti previsti, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, costituiscono motivo di esclusione/sospensione dal processo di qualificazione, secondo quanto di seguito indicato al successivo art. 7.5.

7.4 CASTELLETTO

ACEA SpA ed ogni altra società controllata che intenda avvalersi del Sistema di Qualificazione si riserva la facoltà di prevedere un limite massimo agli affidamenti che ciascun operatore economico potrà ottenere nell'arco temporale di un anno, denominato "castelletto".

L'arco temporale è "scorrevole", ed è riferito all'anno solare antecedente alla data dell'indizione della singola gara.

Il limite del "castelletto" è individuato nell'Allegato A.

Il raggiungimento del limite del castelletto sarà computato cumulando gli affidamenti conseguiti dall'operatore in veste di impresa singola con quelli eventualmente ottenuti, dallo stesso operatore, nella veste di impresa indicata quale esecutrice nell'ambito di un consorzio.

7.5 SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E DECADENZA DALL'ALBO

Acea si riserva di sospendere/cancellare l'operatore economico dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- b) mancato riscontro o perdita dei requisiti di ordine morale e/o speciale richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- c) grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti di Acea S.p.A. o di altre società del Gruppo;



Acquisti e Logistica

- d) grave negligenza accertata nei confronti di Acea S.p.A. o di altre società del Gruppo;
- e) abbandono dell'appalto dopo il perfezionamento del contratto senza giustificato motivo;
- f) contenzioso in proprio con l'Amministrazione conclusosi a favore di Acea;
- g) esistenza di accertamenti in corso per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante;
- h) verificarsi di ogni altra fattispecie prevista dal presente Regolamento, ovvero dai documenti di indizione di ogni singola procedura.

Il provvedimento di sospensione/cancellazione, adeguatamente motivato, specificherà altresì il periodo di sospensione comminato.

La sospensione comporta il mancato affidamento di incarichi o il mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Regolamento per tutta la durata della sospensione.

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di soggetto con il quale sono già attivi dei rapporti, Acea S.p.A. si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'incarico, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno.

L'operatore economico sospeso potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'adozione della misura.

Acea S.p.A., entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, adeguatamente documentata, fornirà motivata risposta.

In caso di istanza scritta del soggetto interessato si potrà procedere alla cancellazione dall'Elenco.

Qualora l'operatore qualificato ceda, affitti l'azienda o un ramo di essa, ovvero proceda alla trasformazione, fusione o scissione della società (cfr. artt. 51 e 116 del D.Lgs. 163/2006), dovrà provvedere a darne opportuna comunicazione ai fini dell'aggiornamento dello stato della qualificazione; le vicende soggettive sopra indicate determinano la decadenza dell'operatore dall'albo per le tipologie oggetto dell'avvenuta modificazione.

L'operatore che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione è tenuto a presentare una nuova richiesta di qualificazione con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.



8 PRESCRIZIONI ULTERIORI

8.1 SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare i lavori rientranti nella categoria prevalente oggetto della qualificazione nell'ambito degli appalti affidati con gare svolte in applicazione del Sistema di Qualificazione., salvo espressa autorizzazione del Committente. In tal caso l'importo delle opere oggetto di subappalto non potrà superare il 30% dell'importo della categoria prevalente.

Le attività riconducibili ad "altre categorie" potranno essere subappaltate nel rispetto della normativa vigente.

8.2 COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è approvato e gestito dalla Funzione Acquisti e Logistica di Acea S.p.A.

8.3 PUBBLICAZIONE

L'avviso per l'istituzione del presente Regolamento è pubblicato in conformità a quanto previsto nell'art. 232, comma 10, lett. a) del Codice degli Appalti Pubblici.

8.4 RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE

Il Candidato è responsabile della corretta interpretazione del presente Regolamento e, in caso di dubbio, esso è tenuto a richiedere chiarimenti ad Acea S.p.A..

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante il Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

8.5 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni fra i concorrenti, gli operatori qualificandi o qualificati ed Acea S.p.A., quando non sia altrimenti stabilito nel Regolamento, avverranno a mezzo fax al n. 06.5799.3369 o via mail all'indirizzo sistemi.qualificazione@aceaspa.it. Gli operatori destinatari dei messaggi sono tenuti ad inviare, nelle stesse modalità, immediata risposta avente carattere confirmatorio. Qualora non provvedano in tal senso, la comunicazione effettuata via mail sarà seguita da un inoltro via fax della stessa; in ogni caso, il report della comunicazione a mezzo fax ha piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. Peraltro, Acea S.p.A., si riserva la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta. La medesima facoltà è concessa ai concorrenti ed alle imprese iscritte, previa anticipazione via fax o mail. Acea si riserva altresì di inviare comunicazioni tramite il proprio Portale partner.



8.6 MODIFICHE E REVISIONI

Acea S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, anche inserendo nuovi gruppi merce o tipologie di servizio, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso prima della sua scadenza.

Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità; in ogni caso, esse saranno debitamente comunicate a tutte i Candidati.

E' fatto divieto ai soggetti iscritti agli Elenchi ed ai soggetti da essi controllati, essi controllanti, o ad essi collegati, di partecipare agli appalti, nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto o svolgeranno esecuzione uno dei servizi oggetto del presente Regolamento.

8.7 VENDOR RATING

Nell'ambito degli appalti affidati ai sensi del presente Regolamento, Acea si riserva di applicare un'apposita metodologia di valutazione e classificazione degli operatori denominata "Vendor Rating". In tal caso, all'iniziativa sarà data idonea pubblicità sul sito www.aceea.it; in ogni caso a tutti gli operatori iscritti agli Elenchi sarà inviata apposita comunicazione.

8.8 TRATTAMENTO DEI DATI

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), si precisa che il titolare del trattamento dei dati è ACEA S.p.A. (di seguito, "ACEA" ovvero la "Stazione appaltante") che utilizza i dati personali, anche giudiziari, con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza degli stessi. In occasione della presentazione della Richiesta di iscrizione verranno comunicati i nominativi degli ulteriori eventuali titolari e del responsabile o dei responsabili del trattamento.

Si informa che il trattamento dei dati raccolti dalla Stazione Appaltante è finalizzato unicamente all'espletamento del procedimento di qualificazione cui si riferisce la presente informativa, nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti, quali: tenuta degli albi; espletamento gare o confronti concorrenziali e successiva connessa verifica di dichiarazioni rese; stipulazione ed esecuzione di contratti; esecuzione obblighi di legge; esecuzione modalità di pagamento convenute; controllo sui pagamenti e azioni conseguenti; esigenze operative, gestionali e statistiche.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per l'iscrizione al presente Sistema di Qualificazione Acea; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.



Acquisti e Logistica

Anche il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali e/o giudiziari i collaboratori ovvero gli operatori di ACEA designati/individuati, di volta in volta, quali responsabili ovvero incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione, da :

- Portale partner di Acea per l'espletamento delle gare on-line;
- Società di recupero crediti;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte e meglio dettagliate nel bando di gara;
- Altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

Una lista aggiornata di tali soggetti è a disposizione dell'interessato contattando la Funzione Acquisti e Logistica, presso la Stazione Appaltante, appositamente nominato Responsabile per il trattamento dei dati, presso il n. telefonico 06/57991.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del Codice Privacy. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla stazione appaltante.

8.9 ADEMPIMENTI D.LGS. 231/01



Acquisti e Logistica

La Stazione Appaltante ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nel caso in cui il Fornitore, durante la vigenza del contratto di Fornitura, sia condannato per il compimento di uno dei reati previsti dal D.Lgs. in questione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere eventuali contratti affidati nell'ambito del presente sistema.

Qualora l'Impresa sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, la stessa è tenuta a porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti

8.10 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa agli affidamenti effettuati sulla base del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.